



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.22019 /2021

Tra

CONSORZIO NAZIONALE PER LE ASSICURAZIONI (avv.)

E

CONSORZIO NAZIONALE PER LE ASSICURAZIONI E ASSICURATI DELLA
E

Fatto e diritto

Il ricorrente in epigrafe ha esposto : di essere stato assunto dall'Inca (Consorzio Nazionale per le Assicurazioni) dal 15 marzo 1979; che nel corso degli anni l'Inca ha subito una serie di modifiche e che il suo rapporto è proseguito senza soluzione di continuità da ultimo con crea (Consorzio Nazionale per le Assicurazioni); che l'allora Inca con convenzione del 27 luglio 1982 aveva stipulato con l'INA un contratto di assicurazione collettiva dei propri dipendenti in sostituzione della loro iscrizione al Fondo per l'indennità agli impiegati ai sensi dell'articolo 4 rdl 5/42; che nel 2014 l'ente gli chiese di sottoscrivere la modulistica per la liquidazione delle somme spettanti e che a seguito di informazioni richieste all'Inca scoprì che l'istituto aveva liquidato l'importo di euro 116.346,25 netti (di cui 77.513,03 a titolo di capitale per i premi versati ed euro 38.833,22 per la quota di interessi maturati, somma, quest'ultima, che non era stata inserita nell'indennità di fine servizio versata agli alla cessazione del rapporto). Dedotto che secondo la convenzione tutte le somme dovute alla scadenza spettavano ai singoli lavoratori (assicurati/ beneficiari) ha chiesto la condanna dell'Inca al pagamento dell'importo netto di euro 38.833,22 oltre interessi e rivalutazione monetaria.

L'ente si è costituito eccependo la prescrizione biennale e nel merito l'infondatezza della domanda.

La causa è stata decisa a seguito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 221 l. 77/20.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che in materia di indennità di fine rapporto, in caso di stipula di un contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 4 del r.d.l. n. 5 del 1942, convertito dalla legge n. 1251 del 1942 e restato in vigore sino all'introduzione della legge n. 297 del 1982, nelle somme liquidate al dipendente

all'atto della cessazione del rapporto di lavoro possono distinguersi una posta capitale rappresentata dai premi versati dal datore di lavoro in corrispondenza dell'ammontare dell'indennità di anzianità maturata dal dipendente, e un ammontare ulteriore, detto rendimento di polizza, costituente il risultato dell'operazione assicurativa, implicante un'eccedenza rispetto a quanto attribuito al dipendente in forza di legge, ferma restando, però, la funzione della stipulazione di assicurare ai lavoratori la corresponsione dell'indennità di anzianità nella misura legale. Pertanto, l'opzione datoriale per questa forma di provvidenza sostitutiva non comportava automaticamente l'attribuzione ai dipendenti del rendimento di polizza, consistente negli interessi sui versamenti o premi corrisposti, eccedente rispetto all'indennità di anzianità, mentre tale erogazione supplementare poteva trovare titolo solo in un'eventuale pattuizione aggiuntiva o specifiche clausole della polizza assicurativa, intese ad assicurare ai dipendenti condizioni di miglior favore rispetto a quelle di legge (per tutte : Sent. n. 4969/12)

Nella fattispecie, dall'esame della convenzione non risultano clausole volte a garantire un trattamento di miglior favore superiore al minimo legale dell'indennità di fine rapporto che è rappresentato dal rendimento del capitale versato. L' unica ipotesi di capitalizzazione finanziaria prevista nella convenzione riguarda il personale che alla data di ingresso in assicurazione ha superato i 64 anni di età (art 2) e non è il caso dell'odierno ricorrente.

La domanda va pertanto rigettata.

Le spese seguono la soccombenza

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 3000 a titolo di compensi professionali oltre oneri di legge.

Il Giudice